

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il "T.U. delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana", approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, come modificato dal D.P. 15 aprile 1970, n. 1, ed in particolare l'art. 8 che individua nell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica l'organo competente a fissare la data delle elezioni, previa deliberazione della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1976 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme sul decentramento amministrativo e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune attraverso i consigli circoscrizionali";

VISTA la legge regionale 4 maggio 1979, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative";

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del Sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge regionale 1° settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l'elezione dei consigli delle province regionali, per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative del T.U. approvato con D.Lgs.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7. Titolo II";

VISTO il decreto legge 21 maggio 1994, n. 300 convertito con Legge 16 luglio 1994, n. 453;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 8 maggio 1998, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al Sindaco ed al Presidente della Provincia Regionale”;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali”;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012 n. 7, recante “Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di eleggibilità alla carica di sindaco” ed in particolare l’art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, rubricato “Condizione di eleggibilità alla carica di Sindaco”;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli comunali, di status degli amministratori locali e dei Consigli circoscrizionali, disposizioni varie”;

VISTA la legge regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante “Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni e di surrogazione dei consiglieri comunali”;

VISTA la legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante, “Disposizioni in materia di elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico – finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali”;

VISTO il D.A. n. 92/S5 del 12 aprile 2017 con cui sono stati indetti i comizi elettorali per l’elezione dei Sindaci e dei rispettivi Consigli Comunali per i comuni di cui all’allegato elenco “A”, nonché per i Presidenti dei Consigli Circoscrizionali e dei rispettivi Consigli Circoscrizionali di cui all’allegato elenco “B” per il giorno di domenica 11 giugno 2017, con eventuale ballottaggio nel giorno di domenica 25 giugno 2017, giusta delibera della Giunta regionale n. 159 del 4 aprile 2017;

VISTO il D.A. n. 98/S5 del 14 aprile 2017 con cui, per le motivazioni ivi descritte, si è provveduto a sostituire l’elenco “A”, allegato al D.A. n. 92/S5 del 12 aprile 2017;

VISTO il D.A. n. 110/S5 del 12 maggio 2017 con cui, in esecuzione delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2017, n. 7, si è provveduto a sostituire l’elenco “A” di cui ai decreti assessoriali n. 92/S5/2017 del 12 aprile 2017 e n. 98/S5/2017 del 14 aprile 2017;

CONSIDERATO che il precitato allegato “A” ai decreti assessoriali sopra indicati comprende, tra l’altro, il comune di CASTELVETRANO (TP), rientrante nel libero Consorzio comunale di Trapani;

VISTA la nota n. 6142/Area 2 del 7 giugno 2017 del Prefetto di Trapani, con la quale si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 giugno 2017, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di CASTELVETRANO per accertati condizionamenti dell’attività amministrativa da parte della criminalità organizzata;

CONSIDERATO che il Prefetto di Trapani, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento, ha disposto con decreto n. 31/U/N.C./2017/O.E.S. del 7 giugno 2017 la sospensione degli organi dell’Ente, ai sensi dell’art. 143, comma 12, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 143, comma 12, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica produce effetti, ai fini dei

termini di decorrenza, dalla data del provvedimento di sospensione di cui al precedente decreto prefettizio n. 31/2017;

RITENUTO, per l'effetto della superiore disposizione, ai sensi dell'art. 143 n. 267 del D.Lgs. 18 agosto 2000, di dovere revocare, limitatamente al comune di CASTELVETRANO (TP), l'indizione dei comizi elettorali disposta con il precitato Decreto Assessoriale n. 92/S5 del 12 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - In conformità alla premessa, è revocata, limitatamente al comune di CASTELVETRANO (TP), con efficacia *ex nunc*, l'indizione dei comizi elettorali disposta, per il giorno di domenica 11 giugno 2017, con il decreto assessoriale n. 92/S5 del 12 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 2 - Il presente decreto sarà comunicato al Presidente della Corte di Appello, competente per territorio e, per mezzo del Prefetto di Trapani, all'Amministrazione interessata la quale provvederà a darne adeguata diffusione alla popolazione, nonché al Presidente della Commissione elettorale circondariale.


Art. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 08.06.2017

L'Assessore
On. A. L. Lantieri



Il Dirigente Generale
Giuseppe Morale



Il Dirigente ad interim del Servizio 5
Margherita Rizza

